



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. 49/2017

Roma, 15 giugno 2017

A tutte le
Società affiliate

LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza: **Organi Centrali e Territoriali**
Ufficiali di gara

OGGETTO: monitoraggio attività legislative maggio 2017

Con la presente si trasmette la comunicazione del Segretario Generale del CONI, relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)



Il Segretario Generale

Roma, 06/06/2017



CE06061716468942PU

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali CONI Servizi Spa

Loro Sedi

Oggetto: monitoraggio attività legislativa maggio 2017.

D'intesa con l'Avv. Soro e l'Area Affari Legislativi, trasmetto, in allegato, il monitoraggio dell'attività legislativa e parlamentare relativa al mese di maggio 2017.

Cordiali saluti.


Roberto Fasbricini



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Maggio 2017

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il DDL 4444/AC – PADOAN / DELRIO, di conversione, con modificazioni, della c.d. manovra correttiva (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), che prevede, tra l'altro, misure urgenti per il rilancio economico e sociale e, nell'ambito di queste, investimenti per eventi sportivi. Nel corso dell'esame in Commissione Bilancio (V) sono stati approvati alcuni emendamenti al testo degli articoli di interesse.

La Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ha proseguito l'esame, in seconda lettura, della PDL 3960/AC – RANUCCI (PD), in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA e degli EPS. In particolare, la relattrice, COSCIA (PD), ed il Ministro per lo Sport, LOTTI, hanno invitato al ritiro di tutti

gli emendamenti presentati, altrimenti esprimendo parere contrario.

Le Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X) della Camera dei Deputati hanno avviato l'esame, in prima lettura, del DDL 4302/AC – COSTA ed abbinate PDL, in tema di revisione e riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, adottando il DDL 4302/AC - COSTA come testo base per il prosieguo dei lavori.

La Commissione Finanze (VI) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame, in prima lettura, della PDL 4365/AC - BERNARDO (AP), concernente la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche.

1

Gazzetta Ufficiale

- 1.1** MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 28 APRILE 2017
Regolamento dell'Area marina protetta «Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre» 5
- 1.2** MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 12 MAGGIO 2017
Regolamento dell'Area marina protetta «Capo Carbonara» 5
- 1.3** REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 2016, N. 17
Finanziamenti per impiantistica sportiva 6
- 1.4** REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 OTTOBRE 2016, n. 201
Contributi per lo sport 6

2

Camera dei Deputati

- 2.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 4444
Ryder Cup 2022, Cortina 2021/2022 e impiantistica sportiva 7-8-9
- 2.2** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 3960
Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, e EPS 10-11
- 2.3** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 2202 ED ABBINATE
Modifiche legge 91/1981 sul professionismo sportivo 11-12
- 2.4** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – PDL 4365
Deducibilità dei compensi per intermediazione nel professionismo 12
- 2.5** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 4302 ED ABBINATE PDL
Concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo 13
- 2.6** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - PDL 521 ED ABBINATE
Risorse destinate alla pesca sportiva 14-15-16
- 2.7** ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – PDL 4480
Promozione dello sport e Stati generali dello sport e del benessere 16-17
- 2.8** ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4423
Sicurezza sport invernali 17-18
- 2.9** ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4496
Lavoro subordinato occasionale 18
- 2.10** ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4449
Lavoro saltuario e temporaneo 19
- 2.11** ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4506
Guida alpina e qualifica di attività usurante 19

3

Senato della Repubblica

- 3.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 320 ED ABBINATO
Disciplina attività subacquee 20
 - 3.2** ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE – DDL 2667
Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori 21
 - 3.3** ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 2798
Giornata nazionale del diritto al gioco nello sport 21
-

4

Parlamento

- 4.1** ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 417
Codice del terzo settore 22-23
 - 4.2** ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 418
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale 23-24
 - 4.3** ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 419
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF 25
 - 4.4** TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI – Corte dei Conti
Determinazione e relazione sulla gestione finanziaria di CONI e CONI Servizi S.p.A. 26
-

5

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 5.1** APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO
Revisione dei ruoli delle Forze di Polizia 27
- 5.2** APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO
Riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze Armate 28

1.1 | REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA «PENISOLA DEL SINIS – ISOLA MAL DI VENTRE»

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 28 aprile 2017

"Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta "Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre"

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

17 maggio 2017 - Serie Generale n. 113

Il provvedimento è costituito da un solo articolo e da un allegato regolamento che consta di 40 articoli. Nello specifico, si prevede, tra l'altro, la disciplina

della navigazione da diporto (art. 18), dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa (art. 26) e delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28).

1.2 | REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA «CAPO CARBONARA»

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 12 maggio 2017

"Approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina protetta denominata «Capo Carbonara»"

Publicato in Gazzetta Ufficiale:

30 maggio 2017 - Serie Generale n. 124

Il provvedimento è costituito da un solo articolo e da un allegato regolamento che consta di 40 articoli. Nello specifico, si prevede, tra l'altro, la disciplina

della navigazione da diporto (art. 18), delle attività di pesca sportiva e ricreativa (art. 26) e delle attività e degli eventi sportivi e ludico-ricreativi (art. 28).

1.3 FINANZIAMENTI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA

Regione Friuli Venezia Giulia Legge 24 novembre 2016 n. 17

"Norme urgenti in materia di cultura e sport"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
21 maggio 2017 - 3° Serie Speciale
Regioni n. 27

Il provvedimento, costituito da 21 articoli, reca disposizioni di modifica di alcune leggi regionali. Per quanto di interesse, l'articolo 17 prevede conferme di contributi per impianti sportivi, mentre l'articolo 18, integrando la legge regionale n. 14/2016 (articolo 6), dispone che la Giunta regionale deliberi la conferma o la variazione del Programma regionale di interventi per l'anno 2009 e per l'anno 2010, con conseguente provvedimento - da parte della struttura regionale competente per l'impiantistica sportiva - di conferma o conversione dei contributi precedentemente concessi dalle Amministrazioni provinciali.

Infine, l'articolo 19 modifica la legge regionale n. 8/2003, recante il testo unico in materia di sport, prevedendo, tra l'altro, che gli incentivi per il sostegno di investimenti relativi ad impianti sportivi siano concessi in favore di associazioni e società sportive senza fini di lucro, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, "proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione" e non, come in precedenza, "concessionarie di impianti sportivi e selezionate con procedura a evidenza pubblica".

1.4 CONTRIBUTI PER LO SPORT

Regione Friuli Venezia Giulia Decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201

"Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport)"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
21 maggio 2017 - 3° Serie Speciale
Regioni n. 27

Il provvedimento è costituito da un solo articolo e da un allegato regolamento che consta di 54 articoli e concerne la concessione dei contributi previsti in alcuni articoli della legge regionale n. 8/2003, recante il testo unico in materia di sport. Nell'ambito del capo I, relativo alle disposizioni comuni, tra l'altro, si definisce quale sia la spesa ammissibile e si disciplina l'attività istruttoria.

I capi da II a VIII del regolamento attengono ai contributi per manifestazioni sportive, per eventi straordinari, per enti di promozione sportiva, per la scuola regionale dello sport, per la valorizzazione del talento sportivo, per il sostegno della pratica sportiva delle persone con disabilità e per la promozione dell'attività sportiva nelle scuole. Il capo IX reca le disposizioni finali.

2.1 RYDER CUP 2022, CORTINA 2020/2021 E IMPIANTISTICA SPORTIVA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 4444/AC – PADOAN / DELRIO

“Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

NORME D'INTERESSE

Articoli 54-bis, 61, 62, 63

Stato: 1° lettura - Assemblea

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 24 aprile 2017

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
24 aprile 2017

Relatore: Mauro GUERRA (PD)

Avvio Iter Commissione: 9 maggio 2017

Ultima seduta: 29 maggio 2017

Avvio Iter Assemblea: 30 maggio 2017

Approvato: 1 giugno 2017

Eventi sportivi di sci alpino, costruzione di impianti sportivi e misure per la Ryder Cup 2022

1° giugno u.s.

L'Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, della c.d. manovra correttiva (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), nel testo della Commissione, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Il decreto-legge dispone, tra l'altro, misure urgenti per il rilancio economico e sociale (titolo IV) e, nell'ambito di queste, investimenti per eventi sportivi (capo III – articoli 61, 62 e 63).

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo - rappresentato dal Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, MORANDO, e dalla Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SESA AMICI - ha espresso parere favorevole sull'**O.d.g. n. 9/4444-A/48 - ZARATTI (MDP)** (concernente il rispetto di parametri di ecocompatibilità, di standard dell'ambiente urbano e di una percentuale minima destinata a servizi pubblici, nell'ambito delle norme sull'impiantistica sportiva), nonché sull'**O.d.g. n. 9/4444-A/134 - RUBINATO (PD) - testo riformulato** (relativo all'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro).

Il testo dell'articolo 61 del decreto-legge, concernente la realizzazione di eventi sportivi di sci alpino, è stato modificato nel corso dell'esame in Commis-

sione Bilancio (V), con l'approvazione dei seguenti emendamenti: **61.5 - DE MENECH (PD)** - nuova formulazione: modifica sia il termine per la predisposizione del piano degli interventi da parte del commissario - prevedendo, inoltre, che sia sentito il comitato organizzatore locale - sia quello fissato per la convocazione di una o più conferenze di servizi; **61.6 - MALISANI (PD)**: inserisce il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo tra i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento disciplinato nell'articolo; **61.2 - VALENTE (M5S)**: inserisce le Commissioni parlamentari competenti tra i soggetti istituzionali coinvolti nel procedimento disciplinato nell'articolo.

Nello specifico:

- il comma 1 prevede la nomina di un commissario incaricato di attuare il piano degli interventi necessari a consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei mondiali di sci alpino, in programma a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

- i commi da 2 a 4 dettano norme procedurali per la predisposizione e l'approvazione del citato piano, mentre i commi da 5 a 10 definiscono compiti e poteri del commissario per l'attuazione del medesimo piano degli interventi;

- il comma 11 prevede che gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto mettano a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività commissariale,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza;

- il comma 12 autorizza la spesa complessiva di 40 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, che si aggiungono alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo;
- il comma 13 dispone la nomina del Presidente pro-tempore di ANAS quale commissario per l'individuazione, la progettazione e la tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno;
- il comma 14 dispone che il commissario possa avvalersi delle strutture di ANAS, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti territoriali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza;
- il comma 15 prevede che il commissario predisponga un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale;
- i commi da 16 a 22 hanno carattere procedurale, definendo modalità di approvazione e attuazione del piano degli interventi e compiti del commissario;
- il comma 23 prevede che il piano degli interventi sulla rete viaria sia finanziato con le risorse previste nell'ambito del contratto di programma stipulato con ANAS, nonché con le risorse di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017);
- i commi da 24 a 27 recano ulteriori disposizioni di carattere procedurale.

L'articolo 62 del decreto-legge, che prevede disposizioni volte a favorire gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi, è stato modificato ed integrato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio (V), con l'approvazione dell'emendamento **62.35 – GOVERNO** (e relativo subemendamento **0.62.35.8 – FANUCCI (PD) – nuova formulazione**). Le principali novità consistono nell'esclusione dallo studio di fattibilità della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale, se non strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto sportivo; nell'obbligo per la conferenza di servizi preliminare di esaminare comparativamente eventuali istanze concorrenti, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria; nella definizione delle modalità di redazione del progetto definitivo, con l'indicazione della documentazione di cui deve essere corredato; nel

valore del verbale conclusivo di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi decisoria; nella modifica della disciplina sull'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali da parte dell'associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo; in nuove previsioni relative ad impianti sportivi di minore capienza.

Nello specifico:

- il comma 1 prevede che lo studio di fattibilità possa ricomprendere: a) la costruzione di immobili (nel rispetto di determinati criteri e limiti) con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale; b) la demolizione dell'impianto da dismettere, ovvero la sua demolizione e ricostruzione, o ancora la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi; c) la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto (per una durata massima rispettivamente di novant'anni e di trent'anni) su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero su altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. Inoltre, dispone l'esame comparativo di eventuali istanze concorrenti da parte della conferenza di servizi preliminare, per individuare quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria;
- il comma 2 definisce le modalità di redazione del progetto definitivo, con l'indicazione della documentazione di cui deve essere corredato;
- il comma 2-bis prevede semplificazioni per la conferenza di servizi decisoria e specifica il valore del verbale conclusivo di approvazione del progetto;
- il comma 3 disciplina l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali da parte dell'associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo;
- il comma 4 stabilisce che per gli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti di società o associazione sportiva utilizzatrice dell'impianto;
- il comma 5 prevede l'applicazione dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo alle controversie aventi ad oggetto i verbali conclusivi delle conferenze di servizi (preliminare e decisoria) e

l'aggiudicazione della concessione;
- il comma 5-bis introduce disposizioni relative ad impianti sportivi di minore capienza;
- il comma 5-ter è volto a coordinare tale disciplina con l'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'articolo 63 del decreto-legge, relativo alla realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione Bilancio (V), con l'approvazione dell'emendamento **63.5 – VALENTE (M5S)**, per il quale la Federazione Italiana Golf dovrà fornire annualmente anche alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, la relazione sulle attività svolte, accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

Nello specifico:

- il comma 1 prevede che, per il periodo 2017/2027, per la parte non coperta dal contributo statale, sia concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare massimo di 97 milioni. Inoltre, si rinvia ad un decre-

to ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia;
- il comma 2 dispone che la Federazione Italiana Golf fornisca annualmente una relazione sulle attività svolte ed una rendicontazione dell'utilizzo delle somme assegnate.

Infine, nel corso dell'esame in Commissione Bilancio (V) è stata approvata la proposta emendativa **54.09 – DI SALVO (PD) – nuova formulazione** che inserisce l'articolo 54-bis - recante "*Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale*" - nel testo del decreto-legge.

In particolare, il comma 7, lettera d), prevede che le amministrazioni pubbliche possano fare ricorso al contratto di prestazione occasionale (in deroga al comma 14, lettera a), nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20) esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, tra l'altro, per l'organizzazione di manifestazioni anche sportive.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 3960/AC - RANUCCI (PD)

“Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali”

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 2° lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 361/AS)

Presentazione: 2 aprile 2013

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
5 giugno 2013

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 28 gennaio 2014

Ultima seduta: 30 settembre 2015

Avvio Iter Assemblea: 30 giugno 2016

Approvato: 30 giugno 2016

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmessa dal Senato della Repubblica:

1° luglio 2016

Assegnazione Commissione Cultura (VII):

6 luglio 2016

Relatrice: Maria COSCIA (PD)

Avvio Iter Commissione: 5 aprile 2017

Limite di tre mandati, esercizio del diritto di voto per delega in assemblea, estensione della normativa al CIP e disciplina transitoria.

17-24 maggio uu.ss.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e la relatrice, COSCIA (PD), ha invitato al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, altrimenti esprimendo parere contrario. Il Ministro per lo Sport, LOTTI, ha espresso parere conforme alla relatrice.

Nell'ambito degli interventi, sono state espresse considerazioni critiche sul contenuto della proposta di legge e sulla prevista disciplina transitoria (FOSSATI-MDP, VALENTE-M5S, GIORGETTI-LNA, NICCHI-MDP, VACCA-M5S), sulla scarsa presenza femminile nella dirigenza sportiva (GIORGETTI-LNA), sul mancato adeguamento del testo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 43/2017, relativo alla riorganizzazione del CIP (VALENTE-M5S, VACCA-M5S) e sull'opportunità che l'azione del Governo non si limiti ai provvedimenti in materia di governance dello sport (NICCHI-MDP).

Il deputato BORGHESI (LNA) ha depositato una richiesta al Governo di relazione tecnica circa la compatibilità del testo con l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 3, della Costituzione ed in ordine alle esigenze di coordinamento con il citato decreto legislativo n. 43/2017.

La deputata VEZZALI (SC-ALA), invece, ha espresso apprezzamento sul tetto di tre mandati per gli incarichi direttivi, al fine di far valere gli interessi dello sport italiano nei contesti internazionali. Quanto alla rappresentanza di genere, ha ricordato quanto sostenuto in più occasioni dal Presidente del CONI circa la mancanza di candidature femminili ed ha sottolineato che, attualmente, alla vicepresidenza del CONI è in carica una donna.

Il Ministro per lo Sport, LOTTI, ha concordato sulla necessità di rivedere le norme che regolano le quote di genere negli organi direttivi, nonché quelle relative alla sfera di competenza tra CONI e federazioni. Inoltre, ha sottolineato il carattere democratico delle elezioni in seno agli organi direttivi, rilevando che chiunque può avere accesso alle candidature. Ha manifestato, poi, totale disponibilità ad esaminare la PDL 1680/AC - FOSSATI (MDP) sulla funzione sociale dello sport che è sempre stata tra le priorità del Governo, come testimonia lo stanziamento di 100 milioni del Fondo «Sport e periferie». In conclusione, ha ricordato che la proposta di legge prevede per la prima volta un limite al numero dei mandati per i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive.

La relatrice, COSCIA (PD), ha rimarcato la necessità di procedere con celerità all'approvazione della proposta di legge in considerazione del fatto che un suo rinvio al Senato potrebbe comprometterne il completamento dell'iter prima del termine della legislatura ed ha rinnovato l'invito al ritiro delle proposte emendative. Quanto al numero dei mandati, ha sottolineato che i soggetti ascoltati in audizione hanno evidenziato l'opportunità di prevedere una durata degli organi direttivi adeguata al contesto internazionale di molti eventi

sportivi. Per questo occorre che anche ai vertici del CONI siano assicurati tre mandati. In ogni caso, ha ricordato che la proposta di legge ha il merito di aver introdotto un limite al rinnovo dei mandati per le federazioni, finora assente. La presidente, PICCOLI NARDELLI (PD), ha comunicato che – in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato da rappresentanti dei gruppi – la richiesta di relazione tecnica formulata dal deputato BORGHESI (LNA) è stata parzialmente accolta.

2.3

MODIFICHE LEGGE 91/1981 SUL PROFESSIONISMO SPORTIVO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 2202/AC - ATTAGUILE (LNA)

"Modifica all'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professioniste"

In abbinamento con

PDL 2707/AC - COCCIA (PD)

"Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico"

PDL 4029/AC - BRIGNONE (SSP)

"Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di promozione della parità tra i sessi nello sport professionistico"

NORME D'INTERESSE

Interi articoli

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 18 marzo 2014

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
15 aprile 2014

Relatrice: Tamara BLAZINA (PD)

Avvio Iter Commissione: 1° marzo 2016

Azionariato diffuso e parità di genere nelle società sportive professionistiche.

3 maggio u.s.

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento e la relatrice, BLAZINA (PD), ha evidenziato l'opportunità di procedere ad ulteriori approfondimenti, stante la complessità del tema emersa anche nel corso delle audizioni svolte. Inoltre, ha sottolineato che la discussione si è concentrata in modo particolare sulla PDL 2202/AC - ATTAGUILE (LNA) e sui temi più strettamente inerenti al mondo del calcio da essa disciplinati, mentre la PDL 2707/AC - COCCIA (PD), in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel setto-

re sportivo professionistico, non ha avuto spazio. Peraltro, ha ritenuto che i ragionamenti sul mondo del calcio che hanno trovato approfondimento nel corso della discussione potrebbero trovare analogia applicazione anche ad altre discipline quali, ad esempio, la pallacanestro. In merito alla proposta della deputata COCCIA (PD), ha rilevato che si potrebbe chiedere una memoria al CONI. Infine, ha proposto di formalizzare la costituzione di un Comitato ristretto e tale iniziativa è stata condivisa dalla presidente, PICCOLI NARDELLI (PD). Tra gli interventi, il deputato MOLEA (CI), pur con-

dividendo lo spirito del provvedimento, ha sottolineato che un cambiamento repentino in materia di assetto societario potrebbe avere ripercussioni importanti in un ambito caratterizzato da un ampio indotto economico. A tale proposito, ha evidenziato che i presidenti delle società calcistiche sono imprenditori che hanno investito notevoli risorse e

messo in campo considerevoli capacità gestionali e che una forte limitazione delle loro quote azionarie - a vantaggio dell'azionariato popolare - potrebbe avere su tutto il sistema un impatto tale da minarne le fondamenta. Quindi, ha ritenuto che l'intervento debba essere ponderato con attenzione e commisurato alle specifiche realtà.

2.4 DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI PER INTERMEDIAZIONE NEL PROFESSIONISMO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI PDL 4365/AC - BERNARDO (AP)

"Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive"

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 14 marzo 2017

Assegnazione Commissione Finanze (VI):
28 marzo 2017

Relatore: Maurizio BERNARDO (AP)

Avvio Iter Commissione: 11 maggio 2017

Disciplina delle fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva.

11-16 maggio uu.ss.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento ed il relatore, BERNARDO (AP), ne ha illustrato il contenuto, evidenziando come la proposta di legge si inserisca nell'ambito di un contesto normativo specifico che ha subito numerose modificazioni nel corso degli ultimi anni.

Il provvedimento intende disciplinare in maniera chiara e uniforme le fattispecie connesse ai rapporti tra le società sportive e i procuratori nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipulazione di contratti di prestazione sportiva. Inoltre, è volto

a risolvere gli aspetti relativi alla deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche - sia ai fini dell'imposta sui redditi sia dell'IRAP - superando l'ampio contenzioso sorto tra le società stesse e l'Agenzia delle entrate.

Il relatore, inoltre, ha ritenuto opportuno svolgere un'attività conoscitiva su questi temi, ascoltando i soggetti più significativi al riguardo, tra cui i rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche, delle società calcistiche professionistiche e dell'Agenzia delle entrate.

**ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 4302/AC – COSTA**

“Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo”

In abbinamento con

PDL 2142/AC - PIZZOLANTE (AP)

“Disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale”

PDL 2431/AC - ABRIGNANI (SC-ALA)

“Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste”

PDL 2388/AC – DE MICHELI (PD)

“Disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e per la promozione della nautica da diporto”

PDL 3492/AC - NASTRI (FDI-AN)

“Modifica all’articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime”

NORME D’INTERESSE

Interi articoli

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 15 gennaio 2017

Assegnazione Commissioni riunite Finanze (VI) e Attività Produttive (X): 22 marzo 2017

Relatori: Sergio PIZZOLANTE (AP) e
Tiziano ARLOTTI (PD)

Avvio Iter Commissioni: 6 aprile 2017

Revisione e riordino della normativa.**23 aprile u.s.**

La Commissione, su proposta del relatore per la Commissione Attività Produttive (X), ARLOTTI (PD), ha adottato il DDL 4302/AC - COSTA come testo base per il prosieguo dell’esame dei provvedimenti. Il relatore, inoltre, ha sottolineato come l’ampio ciclo di audizioni svolte abbia consentito alle Commissioni di approfondire adeguatamente le principali problematiche connesse alla revisione e al riordino delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo e come il tema del legittimo affidamento e della conseguente valorizzazione degli investimenti operati dai concessionari - evidenziato da tutti i soggetti intervenuti in audizione - sia particolarmente importante per

le 30.000 imprese del settore, di cui solo il 13 per cento rappresentano società di capitali. Ha rilevato, poi, la necessità di prevedere un periodo transitorio al nuovo regime che potrà essere definito anche in seguito ad un confronto con le istituzioni europee. Dopo aver rimarcato che le amministrazioni comunali stanno procedendo con bandi pubblici, ha precisato l’opportunità di coordinare il ruolo delle regioni nella regolazione della materia. Altre questioni emerse nel corso delle audizioni riguardano la nautica diportistica, con particolare riferimento all’ammontare dei canoni demaniali delle concessioni relative ai porti turistici a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 29/2017 e di quelli relativi ai cosiddetti pertinenziali.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
PDL 521/AC - OLIVERIO (PD)

“Interventi per il settore ittico”

In abbinamento con

PDL 338/AC - CATANOSO (FI-PDL)

“Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi”

PDL 339/AC - CATANOSO (FI-PDL)

“Modifica delle disposizioni concernenti i limiti di distanza dalla costa per l’esercizio della pesca marittima ravvicinata”

PDL 1124/AC - CAON (M-FARE)

“Disposizioni per il sostegno del settore della pesca e dell’acquacoltura”

PDL 4419/AC - VENITTELLI (PD)

“Interventi per il settore ittico nonché deleghe al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca e acquacoltura e per il sostegno dei lavoratori addetti alla pesca professionale”

NORME D’INTERESSE TESTO UNIFICATO

Articolo 3, comma 1

Articolo 8, comma 1, lettera a)

Articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17

Stato: 1° lettura - Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 25 marzo 2013

Assegnazione Commissione Agricoltura (XIII):
20 maggio 2013

Relatore: Luciano AGOSTINI (MDP)

Avvio Iter Commissione: 29 maggio 2013

Contributo annuo per l’attività di pesca sportiva in mare: il 20% delle risorse è destinato alla promozione della pesca sportiva.

11 maggio u.s.

La Commissione ha proseguito l’esame del provvedimento - nel nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto - ed ha provveduto all’abbinamento della PDL 4419/AC - VENITTELLI (PD), che verte sulla medesima materia.

Nell’ambito degli interventi, il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, CASTIGLIONE, ha affermato che il Governo eserciterà la delega per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, avendo come obiettivo l’introduzione di regole trasparenti al fine di incentivare tale attività e tenendo in massima considerazione le esigenze manifestate dalle associazioni di categoria. Infatti, lungi dal perseguire un intento punitivo,

il Governo intende sostenere il settore della pesca sportiva, creando le condizioni per eliminare il fenomeno dei «finti» pescatori non professionisti.

Con riferimento all’esame degli emendamenti, si riportano a seguire le proposte emendative approvate, relative agli articoli di interesse.

1.5 (nuova formulazione) – SANI (PD)

1.6 (nuova formulazione) - VENITTELLI (PD)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l’in-

cremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura a rilevanza nazionale e della pesca ricreativa e sportiva, e della pesca sportiva e ricreativa, nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le Regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

8. 50 - IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), secondo capoverso, sostituire le parole: pesca sportiva con le seguenti: pesca occasionale.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. È esente dal contributo di cui al comma 3 la pesca occasionale effettuata con canna da pesca, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), secondo capoverso.

11. 4 (nuova formulazione) – BENEDETTI (M5S)

Al comma 1, sostituire la parola: « ICRAM » con la seguente: « ISPRA ».

11. 3 – PLACIDO (SSP)

Al comma 1, dopo le parole: uno in rappresentanza delle cooperative di pesca aggiungere le seguenti: , i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatari dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca.

12. 1 - TARICCO (PD) / 12. 13 – ZACCAGNINI (MDP)

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dalla comunicazione di cui al comma 2.

13. 10 - IL RELATORE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva)

1. Al fine di procedere al riassetto della normativa nazionale vigente in materia di pesca sportiva e di adeguare la medesima alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la normativa vigente in materia di pesca marittima includendo i pescatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, anche nell'ambito dei distretti di pesca;

b) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, alla normativa europea in materia di attrezzi e limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;

c) riassetto e coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti è espresso entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

16. 50 - IL RELATORE

Sostituire con il comma 1 con il seguente:

1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto ministeriale 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclu-

sivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento per cento alla pesca accidentale o accessoria.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca sportiva (SPOR), fino alla fine del comma, con le seguenti: riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR).

COMMISSIONE TRASPORTI (IX) - sede consultiva
17 maggio u.s.

La Commissione ha espresso parere FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONE sul provvedimento.

Per quanto di interesse, si riporta l'osservazione prevista nel citato parere:

"con riferimento all'articolo 12, si abbia cura di specificare il novero dei soggetti e degli ambiti di attività esonerati dagli obblighi di cui al medesimo articolo, precisando il rapporto tra il comma 5 dell'articolo 12 e il secondo capoverso dell'articolo 8, comma 1, lettera a), ivi richiamato, allo scopo di chiarire in che misura l'esonero riguarda l'attività di pesca dilettantistica esercitata – con attrezzi ulteriori rispetto alla sola canna da pesca – anche a bordo di imbarcazioni ad uso diportistico".

2.7 PROMOZIONE DELLO SPORT E STATI GENERALI DELLO SPORT E DEL BENESSERE

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4480/AC - VEZZALI (SC-ALA)**

"Disposizioni per la promozione dell'attività motoria e sportiva. Istituzione degli Stati generali dello sport e del benessere e della Settimana nazionale dello sport e del benessere"

Presentazione: 10 maggio 2017
Assegnazione Commissione Cultura (VII):
22 maggio 2017

La proposta di legge mira a promuovere l'attività motoria e sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute. In tal senso, il Ministro per lo sport, di concerto con il Ministro della salute, emana apposite linee guida di pianificazione e di programmazione sanitaria la cui attuazione è garantita anche attraverso la collaborazione con le regioni e con le aziende sanitarie locali (ASL) e ospedaliere del Servizio sanitario nazionale (articolo 1).

Gli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento disciplinano i programmi denominati "percorsi e palestre salute", mentre l'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute il compito di svolgere attività di ricerca e funzioni di osservatorio.

L'articolo 6 reca l'istituzione degli Stati generali dello sport e del benessere, quale sede di confronto e di approfondimento di carattere tecnico e scientifico in ambito sportivo.

L'articolo 7 disciplina la struttura, la composizione e la durata degli Stati generali dello sport e del benes-

sere, nonché i compiti degli organi in cui si articola (Consiglio e Comitato esecutivo). In particolare, il Consiglio è composto dal Ministro per lo sport, che lo presiede, dal Ministro della salute e dal Presidente del CONI, o da loro delegati; dai rappresentanti regionali del CONI; dagli assessori regionali alla sanità; dagli assessori regionali all'istruzione; da un rappresentante della facoltà di scienze motorie nominato dal CONI; da un esperto in ambito medico sportivo nominato dal Ministro per lo sport. Possono altresì far parte del Consiglio tre rappresentanti individuati dal CONI tra le associazioni e le società sportive affiliate allo stesso CONI. Il Comitato esecutivo è composto dal Ministro per lo sport, che lo presiede, dal Ministro della salute e dal Presidente del CONI, o da loro delegati.

L'articolo 8 concerne iniziative finalizzate al benessere sociale, mentre l'articolo 9 reca l'istituzione della Settimana nazionale dello sport e del benessere che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, pro-

muove l'offerta formativa integrativa delle istituzioni scolastiche in materia di diffusione della cultura e della pratica dello sport, della conoscenza delle discipline sportive e del benessere fisico, con il coinvolgimento degli enti di promozione sportiva.

Gli articoli 10, 11 e 12 della proposta di legge prevedono, rispettivamente, la redazione di una relazione annuale da parte del Consiglio, la prescrivibilità delle attività motorie finalizzate al benessere sociale e la copertura finanziaria.

2.8 SICUREZZA SPORT INVERNALI

ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 4423/AC – DE MENECH (PD)

Presentazione: 11 aprile 2017
Assegnazione Commissione Cultura (VII):
12 maggio 2017

“Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”

La proposta di legge si pone l'obiettivo di ammodernare la normativa a favore di una maggiore competitività del «sistema neve» italiano, di una chiara definizione dei profili di responsabilità dei gestori e degli utilizzatori delle piste, della promozione della sicurezza nella pratica degli sport invernali e dell'attenzione al mondo delle disabilità ed alla tutela dell'ambiente.

In particolare, l'articolo 1 reca principi, finalità ed ambito di applicazione della legge (rinviando per la pratica agonistica alle norme di sicurezza in pista della FIS), mentre l'articolo 2 definisce le aree sciabili attrezzate.

L'articolo 3 amplia gli obblighi dei gestori in materia di sicurezza inserendo, tra l'altro, una maggiore fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi all'attività sciistica alle persone con disabilità e l'obbligo di individuare, ove possibile, una zona di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità dell'area sciabile. Inoltre, trasferisce l'obbligo di acquisizione, installazione e monitoraggio del defibrillatore automatico esterno dalle associazioni sportive ai proprietari degli impianti.

L'articolo 4 concerne la responsabilità civile dei gestori, cui è fatto obbligo di stipulare un apposito contratto di assicurazione, pena il mancato rilascio o la sospensione dell'autorizzazione per la gestione dell'impianto. I gestori, poi, sono tenuti a mettere a disposizione degli utenti la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per i danni da loro eventualmente provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.

L'articolo 5 prevede norme per l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, mentre l'articolo 6 amplia la normativa in

materia di segnaletica.

Nell'ambito dell'articolo 7, relativo alla manutenzione e all' innevamento programmato, si dispongono finanziamenti finalizzati sia ad interventi di messa in sicurezza degli impianti, sia a copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale in caso di situazioni di particolare siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili. Inoltre, si prevede che lo Stato individui strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati all' innevamento programmato ecocompatibile ed ecosostenibile.

L'articolo 8 sposta l'obbligo di utilizzo del casco protettivo dai quattordici ai diciotto anni e definisce le sanzioni amministrative in caso sia di inutilizzo sia di produzione e commercializzazione di caschi non conformi alle caratteristiche prescritte.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dettano regole per lo sciatore in termini di velocità, precedenza, sorpasso, incrocio, stazionamento, soccorso, transito e risalita a piedi.

L'articolo 16 definisce l'utilizzo di mezzi meccanici nelle piste da sci, mentre l'articolo 17 disciplina lo sci fuoripista e lo sci-alpinismo.

L'articolo 18 dispone che le regioni ed i comuni possano adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e determina le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di legge.

L'articolo 19 concerne la presunzione di concorso di colpa nell'ipotesi di scontro tra sciatori ed inserisce gli accertamenti alcolemici e tossicologici in caso di infortunio con lesioni gravi.

L'articolo 20 estende le disposizioni di legge ai praticanti lo snowboard e definisce le responsabilità dei

gestori e degli utilizzatori di snowpark.
L'articolo 21 individua i soggetti tenuti a controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e a irrogare le relative sanzioni e, per quanto attiene i servizi di soccorso, permette la stipula di convenzioni tra i gestori ed i predetti soggetti.
L'articolo 22 reca norme per l'adeguamento della

normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni di legge.
L'articolo 23 definisce la copertura finanziaria.
L'articolo 24 prevede il recepimento, a livello nazionale, dell'istituzione della «Giornata mondiale delle montagne», fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite.

2.9 LAVORO SUBORDINATO OCCASIONALE

ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 4496/AC – LAFORGIA (MDP)

“Disposizioni in materia di lavoro subordinato occasionale”

Presentazione: 17 maggio 2017
Assegnazione Commissione Lavoro (XI):
22 maggio 2017

La proposta di legge disciplina il contratto di lavoro subordinato occasionale, avente ad oggetto prestazioni di natura meramente occasionale o saltuaria rese, tra l'altro, per la realizzazione di manifestazioni sportive da parte di privati.

I soggetti che possono prestare la propria opera nei previsti ambiti sono studenti, inoccupati, pensionati e disoccupati non percettori di trattamenti previdenziali, anche se cittadini extra UE regolarmente soggiornanti in Italia.

Al fine di prevenire forme di abuso, si prevede per il lavoratore un doppio limite massimo su base annua - relativo alla retribuzione e ai giorni lavorati - rispetto al rapporto con lo stesso datore di lavoro. Con riferimento allo svolgimento del lavoro subordinato occasionale, viene dettata una procedura che assicura una piena tracciabilità dei rapporti posti in essere: il lavoratore - che ha comunicato la propria disponibilità ai servizi per l'impiego o agli operatori pubblici o privati accreditati dalle Regioni - riceve una specifica tessera magnetica e viene iscritto in una posizione previdenziale ed assicurativa presso l'INPS e l'INAIL; il datore di lavoro acquista presso le rivendite autorizzate una o più schede per prestazioni di lavoro subordinato occasionale (con

valore nominale di 10 euro), fornisce i propri dati anagrafici e il proprio codice fiscale e consegna al lavoratore, a titolo di compenso dovuto per la prestazione effettuata, un numero di schede corrispondente al numero di ore lavorate.

Le rivendite autorizzate, all'atto della presentazione delle schede per l'incasso, le imputano al lavoratore tramite la sua tessera magnetica e gli corrispondono, per ciascuna di esse, la somma di 7,50 euro, versando per via elettronica i contributi previdenziali di 1,30 euro all'INPS e i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni di 0,70 euro all'INAIL e trattenendo per il servizio prestato l'importo di euro 0,50.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

Il provvedimento rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'individuazione del concessionario abilitato all'istituzione e alla gestione delle schede e dei soggetti autorizzati alla loro vendita e pagamento, nonché per la definizione delle modalità di preventiva comunicazione all'INPS da parte dei committenti in ordine alle prestazioni di lavoro cui intendano ricorrere.

2.10 | LAVORO SALTUARIO E TEMPORANEO

**ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
PDL 4449/AC – SIMONETTI (LNA)**

Presentazione: 27 aprile 2017
Assegnazione Commissione Lavoro (XI):
10 maggio 2017

“Istituzione della carta di lavoro saltuario e temporaneo e disciplina dello svolgimento di prestazioni lavorative saltuarie e temporanee”

La proposta di legge intende reintrodurre nell’ordinamento il rapporto di lavoro occasionale, definendo sia l’ambito oggettivo entro il quale esso possa applicarsi (tra cui la realizzazione di manifestazioni sportive) sia i soggetti ammessi a prestare tale tipologia di attività.

A tal fine, si prevede l’istituzione di una carta di lavoro saltuario e temporaneo (temporary card), rilasciata dalla società Poste Italiane su richiesta dell’interessato, per l’accredito dei compensi per prestazioni lavorative saltuarie e temporanee - svolte anche in favore di più committenti, per un importo massimo di 7.000 euro annui – ed utilizzabile dal titolare come strumento di pagamento elettronico.

Con riferimento al valore orario nominale della prestazione lavorativa, si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ma, in attesa della relativa emanazione, viene stabilito in misura differente a seconda della qualità del committente. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fi-

scale e non incide sullo stato di disoccupato o di inoccupato del prestatore di lavoro.

La società Poste Italiane provvede, per conto del prestatore, al versamento dei contributi previdenziali all’INPS e del premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni all’INAIL, trattenendo un importo a titolo di rimborso spese.

Per il pagamento delle prestazioni da parte dei committenti, si prevede l’attivazione di una piattaforma digitale (temporary work), alla quale si accede tramite credenziali personali e all’interno della quale ciascun committente può costituire un deposito prepagato a scalare, di importo non superiore a 15.000 euro annui.

Per l’operatività della temporary card e della temporary work si dispone la sottoscrizione di una convenzione tra l’INPS e la società Poste italiane Spa. Infine, si prevede il divieto di ricorrere a prestazioni di lavoro saltuario e temporaneo nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o di servizi.

2.11 | GUIDA ALPINA E QUALIFICA DI ATTIVITA’ USURANTE

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA
DI LEGGE
PDL 4506/AC – MARGUERETTAZ (M-MIN)**

Presentazione: 23 maggio 2017
Testo in fase di pubblicazione

“Riconoscimento della qualifica di attività particolarmente usurante per il lavoro di guida alpina”

3.1 DISCIPLINA ATTIVITÀ SUBACQUEE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP)

"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche"

In abbinamento con

DDL 1389/AS - DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) *"Disciplina delle attività subacquee e iperbariche"*

NORME D'INTERESSE TESTO BASE

Articolo 14, comma 1

Stato: 1° lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 26 marzo 2013

Assegnazione Commissione Industria (X):

6 agosto 2013

Relatore: Bruno ASTORRE (PD)

Avvio Iter Commissione: 8 ottobre 2013

Principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo.

31 maggio u.s.

La Commissione ha ripreso l'esame del provvedimento ed il relatore, ASTORRE (PD), ha presentato ed illustrato un nuovo testo del DDL 320/AS - DI BIAGIO (AP), che è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge. In particolare, l'articolato stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere ricreativo; definisce le attività subacquee, distinguendole in due settori, aventi diverse finalità: a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e

imprese di lavori subacquei e iperbarici (capo II); b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee (capo III).

Con riferimento al capo III, l'articolo 14, comma 1, reca, tra l'altro, l'esclusione delle attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e di quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni, dall'ambito di applicazione della legge.

3.2 RIDUZIONE DELL'ALiquOTA IVA SUI DEFIBRILLATORI

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 2667/AS – LUCIDI (M5S)**

Presentazione: 26 gennaio 2017
Assegnazione Commissione Finanze (VI):
2 maggio 2017

“Riduzione dell’aliquota IVA sui defibrillatori semi-automatici e di altri dispositivi salvavita”

Il disegno di legge, composto da due articoli, è volto ad introdurre l’aliquota IVA agevolata (4 per cento) sui defibrillatori semiautomatici ed eventuali

altri dispositivi salvavita, considerata l’importanza di tali strumenti e al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano attività sportiva.

3.3 GIORNATA NAZIONALE DEL DIRITTO AL GIOCO NELLO SPORT

**ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE
IN SEDE REFERENTE
DDL 2798/AC – IDEM (PD)**

Presentazione: 19 aprile 2017
Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
18 maggio 2017

“Istituzione della Giornata Nazionale del diritto al gioco dei bambini e degli adolescenti nello sport”

Il disegno di legge prevede il riconoscimento del 28 maggio quale “Giornata nazionale del diritto al gioco dei bambini e degli adolescenti nello sport”, nell’ottica della migliore integrazione tra promozione del diritto al gioco dei minori e riscoperta della dimensione ludico-sociale dell’attività sportiva e motoria.

L’organizzazione e la promozione di iniziative e attività in tale giornata è rimessa alle amministrazioni statali competenti in materia di sport, regioni, province, città metropolitane, comuni, istituti scolastici, in collaborazione con il CONI, il CIP, le FSN, le DSA e gli EPS.

4.1 CODICE DEL TERZO SETTORE

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 417

“Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore”

NORME D’INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 12 maggio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII)

– Commissione Bilancio (V): 22 maggio 2017

Relatrice Commissione Affari Sociali (XII):

Donata LENZI (PD)

Avvio Iter Commissione Affari Sociali (XII):

30 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I)

– Commissione Bilancio (V): 22 maggio 2017

Relatrice Commissione Affari Costituzionali (I):

Annamaria PARENTE (PD)

Avvio Iter Commissione Affari Costituzionali (I):

31 maggio 2017

Il provvedimento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il nuovo Codice riordina la normativa riguardante gli enti del Terzo settore, al fine di sostenere l’autonomia iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali.

Nell’opera di razionalizzazione, vengono anzitutto definiti gli enti del Terzo settore e sono puntualmente individuate le attività di interesse generale esercitate dagli stessi enti, in via esclusiva o principale.

Il Codice stabilisce le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, ai diversi enti che compongono il Terzo settore, dettando disposizioni in materia, tra l’altro, di organizzazione, amministrazione e controllo, di raccolta fondi,

di contabilità e trasparenza.

In base alla loro dimensione, gli enti del Terzo settore devono pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale, nonché gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Quanto ai lavoratori degli enti del Terzo settore, oltre a statuire espressamente il loro diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi, il Codice introduce un criterio di proporzionalità in base al quale, in ciascun ente, la differenza retributiva tra lavoratori non può essere superiore al rapporto di uno a sei, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Specifici limiti sono poi disciplinati in relazione ai compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

Inoltre, viene semplificata la procedura di acquisto della personalità giuridica e vengono istituiti, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Registro unico nazionale del Terzo settore”, al quale gli enti sono tenuti a iscriversi al fine di poter accedere ai benefici, non solo di carattere tributario, ad essi

riservati, e il Consiglio nazionale del terzo settore, organo consultivo e rappresentativo degli enti.

Il Codice prevede, infine, misure di promozione e sostegno del Terzo settore, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

30-31 maggio uu.ss.

Le Commissioni assegnatarie hanno avviato l'esame del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo da parte delle relatrici, che hanno evidenziato la necessità di approfondire alcune questioni.

In particolare, la relatrice per la Commissione Af-

fari Sociali (XII) della Camera dei Deputati, LENZI (PD), ha segnalato che contributi rilevanti potranno provenire dallo svolgimento di audizioni e dai deputati nel corso della discussione. Inoltre, ha sottolineato come la riforma non copra la totalità dell'associazionismo in quanto, oltre alla tutela costituzionale della libertà di associazione garantita dagli articoli 2 e 18, rimangono in vigore gli articoli del libro primo, titolo II, del codice civile che regolano la materia delle associazioni e delle fondazioni. Il Codice, infatti, riguarda le associazioni e le fondazioni che scelgono di aderire al Terzo settore e di iscriversi al registro perché questa è condizione per lo svolgimento pieno delle proprie finalità.

4.2

REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 418

"Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale"

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 12 maggio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

**Assegnazione Commissione Affari Sociali (XII)
– Commissione Bilancio (V):** 22 maggio 2017

Relatore Commissione Affari Sociali (XII):

Paolo BENI (PD)

Avvio Iter Commissione Affari Sociali (XII):

30 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Affari Costituzionali (I)

– Commissione Bilancio (V): 22 maggio 2017

Relatore Commissione Affari Costituzionali (I):

Stefano COLLINA (PD)

Avvio Iter Commissione Affari Costituzionali (I):

31 maggio 2017

Il provvedimento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il decreto ha l'obiettivo di migliorare la disciplina

dell'impresa sociale, colmando le attuali lacune, relative soprattutto al regime fiscale, e a rimuovere le principali barriere al suo sviluppo, rafforzandone il ruolo nel Terzo settore, anche in chiave di sistema. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse genera-

le, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Si ridefinisce, ampliandolo, l'ambito delle attività di interesse generale da esercitare affinché un ente possa assumere tale qualifica, tra cui l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. L'attività di impresa di interesse generale deve essere svolta "in via principale", ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Quale ente del Terzo settore, l'impresa sociale non può avere come scopo principale quello di distribuire ai propri soci, amministratori, dipendenti, ecc., gli utili ed avanzi di gestione, i quali devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Tuttavia, al fine di favorire il finanziamento dell'impresa sociale mediante capitale di rischio, il decreto, in attuazione della delega, ha introdotto la possibilità per le imprese sociali (costituite in forma di società) di remunerare in misura limitata il capitale conferito dai soci.

In ordine al trattamento retributivo tra lavoratori di-

pendenti, si prevede un criterio di proporzionalità che non può essere superiore al rapporto di uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Ai fini di promozione e sviluppo dell'impresa sociale, si introducono, inoltre, importanti misure di sostegno, anche fiscale.

Infine, relativamente agli obblighi di trasparenza, l'impresa sociale è tenuta a pubblicizzare, anche attraverso il proprio sito internet, il bilancio sociale, da redigersi in ossequio a specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

30-31 maggio uu.ss.

Le Commissioni assegnatarie hanno avviato l'esame del provvedimento, con l'illustrazione dei contenuti dello schema di decreto legislativo da parte dei relatori.

In particolare, il relatore per la Commissione Affari Sociali (XII) della Camera dei Deputati, BENI (PD), ha evidenziato alcuni punti dell'articolato meritevoli di approfondimento ed eventualmente di precisazioni o modifiche.

**ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI
ATTO DEL GOVERNO N. 419**

"Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° parere - Commissioni

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri: 12 maggio 2017

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissione Bilancio (M):
22 maggio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Bilancio (M):
22 maggio 2017

Il provvedimento è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, in attuazione della legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106).

Il decreto prevede il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, già reso permanente dalla legge di stabilità 2015, attraverso l'individuazione delle modalità per la razionalizzazione e la revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, la semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti, nonché l'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate, attraverso un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei citati obblighi.

Rispetto alla disciplina precedente, le nuove norme allargano la platea dei destinatari del beneficio, estendendola a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale. Rimangono inalterati i restanti settori di destinazione del beneficio, tra cui il sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che

svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Il decreto, inoltre, prevede una serie di obblighi di trasparenza e informazione, sia per i soggetti beneficiari che per l'amministrazione erogatrice.

In particolare, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere a un duplice obbligo.

Il primo, nei confronti dell'amministrazione erogatrice, comporta la redazione e la trasmissione, entro un anno dalla ricezione delle somme, di un apposito rendiconto, unitamente ad una relazione illustrativa, che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito, secondo canoni di trasparenza, chiarezza e specificità.

Il secondo, nei confronti dei consociati, ha ad oggetto la pubblicazione, sul proprio sito web, degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

In caso di inadempimento ai predetti obblighi, si prevede un sistema sanzionatorio che comporta una preventiva diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni e, solo in caso di persistenza dell'inadempimento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, corrispondente al 25% del contributo percepito.

Le amministrazioni erogatrici, dal canto loro, hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei soggetti destinatari del contributo, con l'indicazione del relativo importo e del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario.

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTICorte dei Conti

10-16 maggio uu.ss.

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei Conti, con lettera in data 5 maggio 2017, ha inviato la determinazione e la relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria - per

l'esercizio 2015 - del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e di CONI Servizi S.p.A.

I predetti documenti sono stati trasmessi alle Commissioni Bilancio (V) e Cultura/Istruzione (VII) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

5.1 REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO

“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”

24 maggio u.s.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo concernente la revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento realizza la revisione dei ruoli delle quattro forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), introducendo disposizioni volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini e della difesa del Paese e a valorizzare la professionalità e il merito del personale.

In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto:

- all’adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell’ambito dei diversi ruoli;
- all’adeguamento dell’ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, nonché la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure;
- all’ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell’anzianità di servizio;
- all’elevazione del titolo di studio per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base, prevedendo il possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l’immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- al potenziamento ed all’ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi

apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità;

- alla valorizzazione e all’adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni;

- all’adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

Con riferimento ai pareri formulati dalle Commissioni parlamentari in seguito alla prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri, le Commissioni riunite Affari Costituzionali (II) e Difesa (IV) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno previsto nei citati pareri (rispettivamente, FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI e FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI), per quanto di interesse, le seguenti osservazioni:

“15) valuti il Governo di precisare che la previsione di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c) non ha effetto per quanti prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate prima della data di entrata in vigore della novella legislativa in questione; .. omissis ..

25) si valuti l’opportunità di prevedere l’introduzione del concorso pubblico per l’accesso nei ruoli tecnici degli atleti paralimpici riconosciuti a livello nazionale, in possesso di requisiti fisici non inferiori a quelli che consentono il transito nei medesimi ruoli del personale giudicato parzialmente inidoneo al servizio, per la successiva assegnazione – anche come atleta – alla Sezione paralimpica, nella quale potrà essere assegnato anche il personale interno iscritto nel ruolo d’onore, come già previsto dallo schema di decreto;”

APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO

“Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”

24 maggio u.s.

Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 244, detta disposizioni per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, in un contesto di equiordinazione del loro ordinamento con quello delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Il provvedimento consente di valorizzare le funzioni dei diversi ruoli, in special modo di quelli iniziali e intermedi, in linea con le nuove esigenze d’impiego dello strumento militare, ridisegnando percorsi formativi e sbocchi di carriera e garantendo un livello delle retribuzioni coerente con le responsabilità, attraverso il ricorso a strumenti differenziati.

In un contesto di attenzione al merito, alla professionalità e all’impegno individuale, il decreto, che interessa le diverse categorie del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, dell’Aeronautica militare, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, interviene in materia di reclutamento, stato

giuridico, parametri stipendiali e avanzamento del personale, individuando altresì nuove opportunità di progressione attraverso procedure concorsuali.

Il testo tiene conto delle condizioni e delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in seguito alla prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

In particolare, le Commissioni Difesa (IV) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato le proposte di pareri FAVOROLI CON CONDIZIONI E OSSERVAZIONI sul provvedimento, formulate dai rispettivi relatori VILLECCO CALIPARI (PD) e VATTUONE (PD).

Per quanto di interesse, si riporta la seguente osservazione prevista nei citati pareri:

“il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di accesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guardia di finanza”.